

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	41
Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. C. 4219 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	42
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04501 Strizzolo: Trasferimento del Castello di Udine	47
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	49
5-04502 Fugatti: Acquisizione di azioni del Gruppo Parmalat da parte del Gruppo Lactalis	47
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	50
5-04503 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti di società quotate, con particolare riferimento al Gruppo Generali	47
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad

un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'esame dei provvedimenti in sede referente e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che la Commissione Affari costituzionali e la Commissione Giustizia hanno entrambe espresso parere favorevole sul provvedimento.

Avverte che, essendo stati acquisiti tutti i pareri prescritti, ha chiesto al Ministro per i rapporti con il Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze di esprimere l'assenso del Governo al trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa, informando inoltre che fino ad ora hanno espresso il loro assenso in merito i gruppi PdL, PD, Lega e IdV.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le Commissioni Affari costituzionali e Lavoro hanno espresso parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, mentre le Commissioni Giustizia e Trasporti hanno espresso parere favorevole con osservazioni.

Per quanto riguarda la Commissione Bilancio, informa che l'esame in sede consultiva del provvedimento, avviato nella scorsa settimana, è stato rinviato alla giornata di oggi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. C. 4219 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 4219, di conversione del decreto – legge n. 26 del 2011, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.

L'articolo 1, comma 1, del decreto – legge prevede che, in deroga alle disposizioni vigenti, per alcune tipologie di società emittenti, sia possibile posticipare, da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, i termini per la convocazione dell'assemblea annuale, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto.

Come esplicitamente indicato dal comma 1, l'opportunità di consentire il predetto slittamento delle assemblee annuali è motivata dal fatto che le società dovranno applicare le nuove norme del decreto legislativo n. 27 del 2010, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/36/CE concernente l'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, apportando rilevanti modifiche alla normativa vigente in materia di intervento in assemblea e diritto di voto.

La possibilità di posticipo interessa le società cui si applica l'articolo 154-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), vale a dire gli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, investite dall'obbligo di pubblicare alcune relazioni finanziarie a cadenza periodica (relazione finanziaria annuale, semestrale, resoconto intermedio di gestione).

Al riguardo, rammenta che le norme di cui all'articolo 2364, secondo comma, e all'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, prescrivono che l'assemblea ordinaria sia convocata entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono

particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il comma 2, primo periodo, dell'articolo 1 consente alle predette società, che abbiano già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale al 27 marzo 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge), di convocare a nuova data l'assemblea, in prima o unica convocazione.

Il nuovo avviso deve rispettare i termini e le modalità di cui all'articolo 125-*bis* del TUF: l'assemblea dovrà dunque essere convocata entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea stessa, con avviso pubblicato sul sito internet della società e nel rispetto delle modalità dettate dalla Consob con regolamento. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione sarà anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea. I termini di convocazione di alcune particolari assemblee (convocate per riduzione del capitale sociale o per nomina/revoca dei liquidatori) sono spostati al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

In merito ricorda che il citato articolo 125-*bis* del TUF dispone anche in merito al contenuto obbligatorio dell'avviso di convocazione, prevedendo, tra l'altro, che esso deve contenere, oltre al giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, la descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea e per l'esercizio del voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto.

La disposizione del primo periodo del comma 2 specifica che la nuova convocazione è possibile solo qualora non sia decorso, con riferimento all'assemblea originariamente convocata, il termine, stabilito dall'articolo 83-*sexies*, comma 1, del TUF, per l'invio delle comunicazioni che legittimano all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto nelle società

italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con il consenso dell'emittente.

A tale proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 1, del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Il comma 2 del medesimo articolo 83-*sexies* prevede che nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, la suddetta comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 contemplano il caso in cui l'assemblea di cui si dispone il posticipo sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, stabilendo in tale ipotesi che sia mantenuta anche per la nuova convocazione la validità delle liste già depositate presso l'emittente, e che possano essere presentate nuove liste, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 147-*ter*, comma 1-bis, del TUF (ai sensi del quale le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea) e delle norme regolamentari dettate dalla Consob per la disciplina delle modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.

Il quarto periodo del comma 2 estende la possibilità di rinvio anche all'assemblea straordinaria convocata con il medesimo avviso.

L'articolo 2 del decreto-legge dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Al di là del contenuto specifico del decreto-legge, non c'è dubbio che il provvedimento debba essere inquadrato nell'ambito della vicenda che sta interessando gli assetti proprietari del gruppo Parmalat.

Al riguardo, ricorda come il gruppo alimentare francese Lactalis abbia acquisito nelle ultime settimane, mediante acquisto di azioni sul mercato, nonché attraverso operazioni di acquisto dei pacchetti azionari precedentemente detenuti da alcuni fondi di investimento esteri, circa il 29 per cento del capitale del predetto gruppo Parmalat, acquisendone potenzialmente il controllo.

Gli assetti di controllo del gruppo Parmalat rivestono un evidente rilievo politico, in considerazione della centralità di tale gruppo sia per quanto riguarda il comparto agroalimentare, sia per quanto riguarda l'intero sistema economico nazionale.

In tale contesto, l'iniziativa legislativa assunta dal Governo intende fornire agli amministratori di Parmalat uno strumento per verificare, in attesa dello svolgimento dell'Assemblea annuale, se sussistano ipotesi alternative rispetto all'acquisizione del controllo da parte del gruppo francese che siano più vantaggiose per le prospettive di sviluppo del gruppo Parmalat, per gli azionisti di quest'ultimo, nonché per gli interessi complessivi dell'economia italiana.

A tale proposito, il Ministro dell'economia e delle finanze ha già dichiarato, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23 marzo scorso, la possibilità di intervenire su tale problematica anche attraverso emendamenti al decreto-legge in esame.

A questo riguardo, ricorda che alcuni Paesi membri dell'Unione europea, quali appunto la Francia, hanno da tempo adot-

tato norme che subordinano l'acquisizione di imprese nazionale da parti di soggetti esteri ad alcuni vincoli.

In particolare, nel quadro delle norme per il recepimento della direttiva 2004/25/CE (cosiddetta direttiva OPA) il Décret n. 2005-1739 del 30 dicembre 2005 ha previsto, distinguendo tra imprese di Stati membri dell'Unione europea e imprese di paesi extracomunitari, l'obbligo di chiedere un'apposita autorizzazione al Ministro dell'Economia per l'acquisizione, da parte di soggetti esteri, di aziende francesi, o parti di esse, operanti in una serie di settori ritenuti delicati per l'interesse nazionale.

Per quel che riguarda le imprese di paesi UE, il decreto individua i seguenti sette settori: 1) case da gioco; 2) sicurezza privata; 3) lotta alle frodi sanitarie e all'impiego delle armi chimiche; 4) intercettazioni; 5) tecnologia dell'informazione; 6) sicurezza dei sistemi d'informazione; 7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (elencati nell'Allegato IV del Regolamento CE 1334/2000).

Per quanto concerne, invece, le imprese di paesi extracomunitari, sono undici i settori elencati nel decreto: 1) case da gioco; 2) sicurezza privata; 3) lotta alle frodi sanitarie; 4) intercettazioni; 5) tecnologia dell'informazione; 6) sicurezza dei sistemi d'informazione; 7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (elencati nell'Allegato IV del Regolamento CE 1334/2000); 8) crittografia; 9) difesa nazionale; 10) produzione e commercio di armi e di sostanze esplosive; 11) fornitura di beni al Ministero della difesa.

A tale riguardo, la Commissione europea ha trasmesso alla Francia, il 18 ottobre 2006, un parere motivato con il quale ha contestato la conformità con il diritto dell'Unione europea del predetto Decreto n. 2005-1739, in quanto, ad avviso della Commissione stessa la procedura autorizzatoria prevista dal decreto contrasterebbe con i principi in materia di libertà di stabilimento (di cui al vigente articolo 49

del Trattato sul funzionamento dell'UE) e di libera circolazione di capitali (di cui al vigente articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'UE).

La procedura era stata avviata dalla Commissione il 6 aprile 2006 con una lettera di messa in mora, preceduta da consultazioni informali con il Governo francese.

Nel corso di questa fase preliminare il Governo francese aveva, in particolare, sostenuto la piena compatibilità con il diritto dell'Unione europea della procedura autorizzatoria per le imprese di altri Paesi dell'UE nei sette settori sopra richiamati, essendo essa giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. In relazione a tali motivi il Trattato (attualmente gli articoli 52 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'UE) consente infatti ad ogni Stato membro di applicare misure restrittive della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali nei confronti di cittadini o imprese di altri Stati membri.

La Commissione europea, nella lettera di messa in mora ha riconosciuto, in linea di principio, la rilevanza di investimenti esteri nei settori sopra indicati per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica, ad eccezione di quelli relativi alle case da gioco, per le quali le direttive in materia di riciclaggio prevedono già norme armonizzate idonee ad assicurare un'elevata tutela degli obiettivi in questione.

La Commissione europea ha, tuttavia, considerato la previsione della procedura autorizzatoria non proporzionata rispetto alle esigenze di protezione dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza o della salute pubblica, sulla base di due argomentazioni principali:

l'acquisizione di partecipazioni da parte di soggetti stabiliti in altri Paesi dell'UE non implicano automaticamente e sistematicamente rischi che giustificano un'autorizzazione preventiva;

l'autorizzazione sarebbe richiesta anche se solo una parte marginale del fatturato della società oggetto dell'investi-

mento sia realizzato con attività rilevanti ai fini dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza o della salute pubblica.

Nella sua risposta, il Governo francese aveva risposto ai rilievi della Commissione rilevando che la procedura autorizzatoria non comporta necessariamente un blocco dell'investimento estero, potendo il Governo chiedere all'interessato soltanto specifici impegni e che, in relazione alle imprese le quali realizzano solo una parte marginale del proprio fatturato in settori sensibili, il decreto prevede espressamente che l'autorizzazione riguarda il ramo d'azione strategico e non l'intera impresa.

Inoltre, il Governo francese aveva dichiarato la propria disponibilità a modificare il decreto per escludere tra i settori strategici le case da gioco.

Non avendo la Commissione ritenuto soddisfacenti le argomentazioni della Francia, ha proceduto, come ricordato, all'adozione del parere motivato, senza peraltro presentare ricorso alla Corte di giustizia contro la Francia.

In linea generale, rileva inoltre come, in sede di recepimento della predetta direttiva 2004/25/CE, gli Stati membri dell'Unione europea abbiano compiuto scelte molto diversificate rispetto alle opzioni consentite dalla stessa direttiva per quanto riguarda l'applicazione dell'obbligo di passività (previsto dall'articolo 9 della direttiva), che obbliga gli amministratori di una società oggetto di un'offerta pubblica di acquisto ad adottare misure difensive successive all'offerta solo se autorizzati dagli azionisti, e per quanto riguarda la regola di neutralizzazione (previsto dall'articolo 11 della direttiva), che consente di neutralizzare le previsioni degli statuti o dei patti parasociali della società bersaglio dell'offerta pubblica che impongano limiti alla circolazione delle azioni o al diritto di voto multiplo.

Rammenta, infatti, che l'articolo 12 della già citata direttiva 2004/25/CE consente ai legislatori nazionali di non introdurre nell'ordinamento interno una o entrambe delle predette regole, ovvero di

lasciare alle società interessate la facoltà di adottare a livello statutario tali norme comunitarie, ovvero ancora di applicare una clausola di reciprocità, consentendo alle società stesse di non rispettare le predette regole solo qualora siano oggetto di OPA lanciate da società estere che non siano sottoposte a norme equivalenti.

In tale contesto alcuni Stati membri, come la Germania, hanno deciso di non rendere obbligatoria nessuna delle due regole, altri, come la Francia, hanno ritenuto di non applicare la regola sulla neutralizzazione, mentre hanno subordinato l'applicazione della regola in materia di passività ad una condizione di reciprocità, consentendo pertanto alle società francesi di attuare operazioni difensive se oggetto di un'OPA da parte di una società non vincolata a tale regola.

L'Italia ha invece deciso di rendere obbligatoria sia la regola sulla passività, sia la regola di neutralizzazione, scegliendo tuttavia di adottare una clausola di reciprocità.

Ritiene quindi evidente che le varieguate opzioni adottate dagli Stati membri realizzino un diverso equilibrio tra le esigenze, tra loro confliggenti, della contendibilità del controllo societario e della difesa degli assetti proprietari di società nazionali rispetto ad acquisizioni ostili.

Nel caso specifico che sta coinvolgendo il gruppo Parmalat, le regole relative alle offerte pubbliche di acquisto non rilevarebbero in via diretta, in quanto il gruppo Lactalis avrebbe acquisito, ad oggi, una percentuale del capitale che è ancora inferiore rispetto al livello del 30 per cento necessario perché scatti l'obbligo di OPA obbligatoria: tuttavia, il tema politico rilevante che certamente deve essere approfondito in questa fase è quello delle eventuali difese che, a livello nazionale, possono essere assunte al fine di tutelare importanti settori del sistema economico nazionale, quali appunto Parmalat, che rappresenta il principale operatore agroalimentare italiano ed uno dei principali operatori europei del settore,

rispetto ad iniziative di acquisizione avviate da gruppi stranieri operanti nel medesimo settore.

A questo proposito, evidenzia inoltre come il tema non riguardi esclusivamente il mantenimento in Italia di importanti *asset* economico-finanziari, ma anche le evidenti ricadute che un'acquisizione da parte del gruppo Lactalis avrebbe sul piano della concorrenza su tale mercato, sotto il profilo della tutela dei concreti e diretti interessi dei consumatori.

Su tali questioni considera dunque opportuno compiere un'attenta istruttoria sul provvedimento, al fine di approfondirne tutti gli aspetti potenziali, procedendo a tal fine ad alcune audizioni, tra le quali sarebbe utile prevedere anche quella del Ministro dell'Economia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, richiamando quanto già indicato nel corso dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, informa di aver segnalato al Ministro dell'economia, con lettera in data di ieri, l'intenzione della Commissione di procedere alla sua audizione nel quadro dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, proponendo di fissare la data dell'audizione alle ore 12 di martedì 12 aprile prossimo.

Informa inoltre che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione di ieri, ha previsto l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento nella settimana compresa tra il 18 ed il 22 aprile prossimo. A questo proposito, avendo acquisito l'avviso in tal senso dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si riserva di chiedere al Presidente della Camera di posticipare l'inizio della discussione al 2 maggio, al fine di consentire un adeguato approfondimento delle complesse tematiche sottese all'intervento legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 31 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Sergio Antonio D'ANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.15.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04501 Strizzolo: Trasferimento del Castello di Udine.

Ivano STRIZZOLO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ivano STRIZZOLO (PD) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, la quale si limita a richiamare il fatto, già ben noto, che non si applica alle regioni a statuto speciale la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 85 del 2010 in materia di criteri, metodi e tempi del trasferimento di beni immobili statali a regioni, province e comuni. Si sarebbe invece aspettato che il Governo manifestasse quanto meno la volontà di dare attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto nel 2007 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di inserire il compendio del castello di Udine, ovviamente nel pieno rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente, nell'elenco dei beni che potranno essere trasferiti a titolo gratuito agli enti locali.

Rileva, quindi, come dalla risposta fornita all'interrogazione non si evinca, invece, alcun intendimento dell'Esecutivo di procedere, come previsto dal predetto protocollo, alla stipula di un'intesa finalizzata al trasferimento dell'immobile, ricordando, peraltro, che il comune di Udine si è fatto carico delle spese di manutenzione e restauro del castello fin da quando, nel 1899, questo fu concesso in uso perpetuo alla città.

Inoltre, la risposta non fa alcun cenno alla lettera inviata congiuntamente dal Presidente della regione e dal Sindaco di Udine al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze, segno che la stessa non è stata tenuta in alcuna considerazione da parte dei Ministeri destinatari.

Evidenzia, altresì, come l'atteggiamento del Governo appaia in contraddizione con quanto annunciato da esponenti della maggioranza, i quali hanno in molteplici occasioni assicurato che il trasferimento del castello di Udine sarebbe avvenuto in tempi brevi.

Si riserva, pertanto, di presentare in materia un atto di indirizzo.

5-04502 Fugatti: Acquisizione di azioni del Gruppo Parmalat da parte del Gruppo Lactalis.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio FUGATTI (LNP) si riserva di approfondire il contenuto della risposta fornita dal sottosegretario.

5-04503 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti di società quotate, con particolare riferimento al Gruppo Generali.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara insoddisfatto della risposta, nella quale il Sottosegretario, lungi dall'indicare, come richiesto dall'interrogante, le iniziative di carattere normativo che il Governo intende assumere al fine di garantire una migliore tutela ai piccoli azionisti delle società quotate, si è limitato a richiamare quanto già riferito in occasione dello svolgimento di una precedente interrogazione, soffermandosi sulla normativa vigente in materia di indipendenza dei revisori e rinviando a uno schema di regolamento, predisposto ai sensi degli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 209 del 2005, ma non ancora perfezionato, avente ad oggetto la definizione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e dei titolari di partecipazioni rilevanti.

Nel rilevare, quindi, come il ritardo nella definizione del predetto regolamento consenta il moltiplicarsi di situazioni caratterizzate da scarsa trasparenza, considera grave e allarmante che le autorità di vigilanza, anziché intraprendere le opportune iniziative in relazione alle anomalie segnalate da componenti degli organi di amministrazione di talune compagnie, abbiano invitato questi ultimi a limitare o evitare esternazioni, favorendo, in tal modo, il perdurare di situazioni poco trasparenti, nelle quali prospera una sorta di « capitalismo casereccio », impersonato da soggetti la cui principale qualificazione è costituita dalla devozione al potere po-

litico, anziché dalla capacità di operare in conformità alle *mission* delle società amministrare.

Tale è il caso, a suo avviso, del presidente del consiglio di amministrazione di Generali, Cesare Geronzi, il quale intenderebbe coinvolgere il gruppo in progetti imprenditoriali del tutto estranei a quelli propri del gruppo medesimo, quali la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e l'attività immobiliare.

Constatata, pertanto, l'inutilità del tentativo, peraltro reiterato, di ottenere dal Governo una risposta in merito alle questioni affrontate dall'atto di sindacato ispettivo — in analogia con quanto già avvenuto, in occasioni di precedenti interrogazioni a risposta immediata, a proposito della tempistica dell'annunciata riforma fiscale —, si riserva di presentare a breve un atto di indirizzo, per impegnare l'Esecutivo a introdurre norme più stringenti in materia di onorabilità e di requisiti etici e professionali dei *manager* delle imprese operanti nel settore finanziario ed assicurativo.

In proposito, evidenzia come la stessa Consob abbia riconosciuto che l'eccessiva durata nella carica dei revisori dei conti generi il rischio di fenomeni opachi di familiarità.

Rileva, infine, come le risposte del Governo sui temi economici e finanziari finiscano puntualmente per risultare deludenti, ribadendo, al riguardo, l'intenzione del proprio gruppo di proporre, in relazione alle questioni inutilmente segnalate, quelle soluzioni che l'Esecutivo non è stato in grado di indicare.

Sergio Antonio D'ANTONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-04501 Strizzolo: Trasferimento del Castello di Udine.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere modalità e tempi di attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 27 dicembre 2007.

Con questo protocollo – precisa l'interrogante – si prevede la possibilità, per il Governo, di concordare attraverso i singoli Ministeri intese finalizzate alla valorizzazione o all'eventuale trasferimento alla città di Udine o alla Regione di alcuni beni di particolare significato culturale e simbolico, quale il compendio del Castello di Udine. Ciò, anche alla luce della necessità, rappresentata dall'Onorevole interrogante, di estendere la disciplina in materia di trasferimento dei beni demaniali agli enti locali compresi nelle regioni a Statuto speciale.

A quest'ultimo riguardo occorre, in primo luogo, osservare subito che dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) si ricava che alle Regioni a Statuto speciale non si applicano tutte le norme in materia di federalismo demaniale derivanti dall'articolo 19 della medesima legge n. 42.

Alle Regioni a statuto differenziato non si applica, dunque, tutta la disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 85 del 2010 che regola criteri, metodi e tempi del trasferimento di beni immobili statali a Regioni, Province e Comuni.

Ciò premesso, si può aggiungere che l'Agenzia del Demanio osserva a propria volta che lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia neppure contiene una disciplina in materia di trasferimento a tale Regione degli immobili del demanio pubblico rientranti nel ramo storico-artistico (dove, appunto, deve collocarsi, in termini classificatori, il Castello di Udine).

Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, si può inoltre aggiungere che l'atto aggiuntivo al protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, firmato il 27 dicembre 2007, prevede testualmente all'articolo 9 che « Il Governo condivide, altresì, l'esigenza manifestata dalla Regione di poter concordare con i singoli Ministeri comunque interessati, sempre nel rispetto delle vigenti normative, intese specifiche finalizzate alla valorizzazione e/o l'eventuale trasferimento di alcuni beni immobili di particolare significato culturale e simbolico, come – a titolo esemplificativo – il Castello di Udine, sede storica del Parlamento friulano.

Ne consegue che la Regione in questione dovrà prendere direttamente contatti con il predetto Ministero per concordare insieme l'*iter* procedurale più appropriato per il perseguimento del proprio auspicio e, in ultima analisi, di quanto previsto nel 2007 con il citato protocollo d'intesa.

ALLEGATO 2

5-04502 Fugatti: Acquisizione di azioni del Gruppo Parmalat da parte del Gruppo Lactalis.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Fugatti ed altri chiedono di quali informazioni si disponga tramite la Consob, sui movimenti di azioni che hanno portato il gruppo *Lactalis* a detenere la quota del 29 per cento del capitale di Parmalat e sul fatto che potrebbe essere « aggirato » l'obbligo di lanciare l'opa obbligatoria sul capitale del gruppo italiano.

Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che in data 24 gennaio 2011 hanno iniziato a circolare alcune indiscrezioni circa possibili iniziative da parte dei grandi investitori internazionali presenti nel capitale di Parmalat, in vista della prossima scadenza del Consiglio di Amministrazione guidato da Enrico Bondi.

In particolare, un articolo pubblicato sul sito di informazione, consulenza e analisi finanziaria *on line* « Websim » dal titolo Parmalat.

Ulteriori indiscrezioni si sono successivamente diffuse nella giornata del 26 gennaio 2011, (in particolare un articolo del Corriere della Sera, dal titolo « Parmalat, i fondi lasciano fuori Bondi », ha ribadito ed approfondito le notizie diffuse il 24 gennaio.

La diffusione delle citate indiscrezioni ha indotto la Consob a richiedere ai suddetti investitori istituzionali di diffondere un comunicato stampa di commento.

Nella tarda mattinata del 26 gennaio 2011 i fondi *Skagen*, *Mackenzie Financial Corporation*, *Zenit Asset Management AB (Brummer&Partners)*, soci al 15,3 per cento di Parmalat, hanno diffuso il richiesto comunicato stampa, il cui contenuto è

stato ripreso dalle agenzie di stampa, informando di aver sottoscritto un accordo di coordinamento per presentare una lista comune per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale del gruppo alla prossima assemblea. Lo stesso comunicato ha precisato inoltre gli obiettivi dell'accordo, consistenti nel « rafforzamento dell'attuale posizionamento sul mercato italiano », nel « continuo miglioramento della performance operativa » e nella « ulteriore crescita derivante da una mirata espansione internazionale, anche tramite acquisizioni che accrescano il valore per gli azionisti. I suddetti fondi hanno infine specificato nel comunicato che « l'accordo scadrà al termine dell'assemblea dei soci », che « nessuna decisione è stata ancora presa sui nominativi » e che a norma di legge e di regolamento « entro cinque giorni dalla firma dall'Accordo di Coordinamento, un estratto dello stesso verrà pubblicato su alcuni quotidiani ed inviato a Borsa Italiana e Parmalat, ed una copia dell'Accordo verrà depositato alla Consob e al Registro delle imprese di Parma ».

In data 28 gennaio 2011 i fondi sopra menzionati hanno provveduto, come già annunciato nel comunicato stampa del 26 gennaio 2011, alla pubblicazione per estratto del « patto parasociale avente ad oggetto le azioni ordinarie con diritto di voto di Parmalat S.p.A. », sottoscritto il 25 gennaio 2011, dal quale emerge anche una clausola di *lock-up* sulle azioni sindacate, destinata a non operare solo in presenza di « cambiamenti significativi ».

Anche nel corso del mese di febbraio l'attenzione della stampa nei confronti

della vicenda Parmalat è risultata elevata. In particolare, oltre a possibili ipotesi di aggregazioni con altre società del settore agroalimentare (in *primis* Granarolo), sono circolate numerose indiscrezioni circa i possibili candidati a far parte della lista dei fondi per il rinnovo del CdA.

In data 2 marzo 2011 sono circolate delle indiscrezioni aventi ad oggetto possibili trattative dei fondi con il gruppo francese *Lactalis* per una eventuale cessione a quest'ultimo delle partecipazioni rispettivamente detenute in Parmalat.

Tali *rumors* hanno indotto i fondi medesimi a diffondere in pari data un comunicato con il quale hanno smentito « qualsiasi trattativa, diretta o attraverso i propri consulenti, per la cessione delle azioni detenute in Parmalat con *Lactalis* o qualsiasi altra controparte », dichiarato « di aver dato mandato ai loro legali di presentare un esposto alla Consob chiedendo a tale autorità di verificare quale sia la fonte di queste voci senza alcun fondamento » e precisato che « gli accordi e gli obiettivi annunciati il 26 gennaio dagli investitori rimangono stabili e inalterati ».

In data 17 marzo 2011 la società *Groupe Lactalis* ha comunicato al mercato di avere costituito una « posizione complessiva » pari all'11,42 per cento del capitale sociale di Parmalat. Tale partecipazione è detenuta in parte (7,28 per cento) direttamente in proprietà ed in parte (4,14 per cento) attraverso la stipulazione di un contratto di *Equity Swap*.

Lactalis ha inoltre comunicato che, ai sensi del medesimo contratto di *Equity Swap*, la stessa avrebbe potuto acquisire fino ad un massimo del 7 per cento del capitale ed arrivare pertanto ad una partecipazione complessiva del 14,28 per cento (una analitica descrizione di tutte le comunicazioni rese alla Consob ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 58/98 è contenuta nell'Allegato n. 2).

A seguito del citato comunicato stampa la Consob, in data 18 marzo 2011, ha provveduto ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera *b*) e comma 2 del decreto legislativo n. 58/1998 a convocare per il 21 marzo 2011 i rappresentanti legali di

Groupe Lactalis S.A. e della controllante BSA S.A., per fornire elementi informativi utili alle valutazioni di competenza dell'Istituto, con riguardo, tra l'altro, al contratto di *Equity Swap*, all'esistenza di eventuali accordi con soggetti terzi in relazione, in particolare, all'esercizio del diritto di voto, nonché ai programmi ed al progetto industriale connessi all'acquisizione effettuata.

Sempre in data 18 marzo 2011, Parmalat ha comunicato al pubblico tutte le liste depositate per la nomina degli organi sociali, i cui promotori risultano essere Intesa Sanpaolo, una serie di Società di Gestione del Risparmio per conto dei fondi rispettivamente gestiti, *Groupe Lactalis SA*, nonché le società di gestione *Mackenzie Financial Corporation*, *Sicagen AS* e *Zenit Asset Management AB*, per conto dei fondi rispettivamente gestiti.

In data 21 marzo 2011 *Lactalis*, su richiesta della Consob, ha comunicato di avere raggiunto una partecipazione diretta in proprietà pari all'8,60 per cento del capitale e che, ai sensi del contratto di *Equity Swap*, sono state acquistate dalla controparte azioni pari al 5,08 per cento. Complessivamente quindi la posizione raggiunta da *Lactalis* è pari al 13,68 per cento.

In data 22 marzo 2011 *Lactalis* ha poi comunicato di avere raggiunto un accordo con i fondi *Zenit Asset Management*, *Ska-gen* e *Mackenzie* per l'acquisto di tutte le azioni Parmalat dagli stessi detenute (pari al 15,35 per cento del capitale). L'accordo è stato eseguito nel corso della medesima giornata, attraverso l'acquisto diretto delle partecipazioni da parte di *Lactalis* ovvero nell'ambito di contratti di *Equity Swap*. Il numero esatto delle azioni acquistate direttamente ovvero attraverso gli *Equity Swap* è stato comunicato al mercato. L'operazione ha comportato comunque un acquisto da parte di *Lactalis* di una partecipazione complessiva inferiore alla soglia del 30 per cento del capitale sociale di Parmalat, rilevante per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

In data 23 marzo 2011, facendo seguito al comunicato diffuso il giorno prima,

Lactalis ha comunicato di aver acquistato direttamente dai Fondi *Zenit Asset Management*, *Skagen* e *Mackenzie* n. 93.365.226 azioni Parmalat pari al 5,37 per cento del capitale sociale ad un prezzo di euro 2,80 per ciascuna azione e di detenere pertanto, a tale data, una partecipazione pari al 13,97 per cento.

Le restanti azioni possedute dai fondi (pari al 9,92 per cento del capitale Parmalat) sono state acquistate al medesimo prezzo dalle controparti dei contratti di *equity swap* stipulati dal *Gruppo Lactalis*. In particolare, Lactalis ha comunicato che in relazione al primo contratto di *equity swap* la controparte *Società Generale* ha completato la provvista con acquisti di azioni pari al 5,08 per cento del capitale Parmalat entro la data massima contrattualmente prevista per la copertura (21 marzo 2011).

In occasione dell'operazione con i fondi il Gruppo Lactalis ha stipulato un secondo contratto di *equity swap* con la stessa *Società Generale* avente le medesime caratteristiche e relativo ad una partecipazione potenziale fino al 2,42 per cento del capitale sociale di Parmalat S.p.A.

Inoltre, sempre in occasione dell'operazione con i fondi, il *Gruppo Lactalis* ha stipulato con *Crédit Agricole Corporate and Investment Bank* quale controparte, un terzo contratto di *equity swap* avente caratteristiche simili ai primi due. Tale contratto ha ad oggetto una partecipazione massima pari al 7,50 per cento del capitale sociale di Parmalat S.p.A. e prevede, tra l'altro, la facoltà del *Gruppo Lactalis* di estinguere l'*equity swap* anticipatamente in

ogni momento, in tutto o in parte, optando per l'acquisto delle azioni Parmalat S.p.A. sottostanti anche prima della data di scadenza del 2 aprile 2012, data in cui saranno comunque acquistate dal Gruppo Lactalis le azioni Parmalat S.p.A. sottostanti.

Alla data odierna, a seguito delle citate operazioni, il *Gruppo Lactalis* detiene una partecipazione effettiva pari al 13,97 per cento del capitale sociale di Parmalat S.p.A. ed una partecipazione potenziale pari al 15 per cento del capitale sociale della stessa, ripartita tra i tre contratti di *equity swap* sopra menzionati (5,08 per cento +2,42 per cento +7,5 per cento).

Pertanto, alla data odierna, la partecipazione complessiva acquistata o acquistabile del *Gruppo Lactalis*, non risulta aver mai superato la soglia del 30 per cento del capitale di Parmalat, rilevante ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, infine, soggiunto che, in virtù dell'articolo 106, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dell'articolo 49, lettera e) della delibera Consob n. 11971/99, il superamento della soglia del 30 per cento non comporta l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto laddove la soglia del trenta per cento sia superata per non più del tre per cento e l'acquirente si impegni a cedere le azioni in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i relativi diritti di voto (cosiddetto esenzione da acquisto temporaneo).

ALLEGATO 3

5-04503 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti di società quotate, con particolare riferimento al Gruppo Generali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Barbato intesa a conoscere quali iniziative si intendano assumere al fine di garantire maggiore trasparenza nella gestione del Gruppo Generali, assicurando ai piccoli azionisti un miglior quadro informativo e di tutela.

Al riguardo, non può non richiamarsi quanto già riferito in data 23 marzo 2010 in occasione dello svolgimento presso questa stessa Commissione di interrogazione analogo contenuto.

Sulla questione, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che, con specifico riferimento a quanto riportato nella documentazione di bilancio 2010 relativamente alla partecipazione nella Holding Generali Ppf, ha chiesto ad Assicurazioni Generali S.p.a. – ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF (Testo unico delle disposizioni di intermediazione finanziaria) – di diffondere senza indugio un comunicato stampa con cui fornire al mercato, tra l'altro, chiarimenti in ordine ai diritti e alle facoltà attribuite ai soci della Holding Generali Ppf ai fini della eventuale cessione della propria partecipazione, nonché le considerazioni svolte ai fini del trattamento contabile adottato nel bilancio di impresa e consolidato relativamente ai menzionati diritti e facoltà di cessione della partecipazione.

In data 28 marzo 2011 Assicurazioni Generali S.p.a., in ottemperanza a quanto richiesto dalla Consob, ha emesso un ar-

ticolato comunicato stampa col quale ha chiarito la natura ed il contenuto degli accordi:

In particolare:

tali citati accordi « approvati con voto unanime dal Consiglio d'Amministrazione e dal Comitato Esecutivo di Generali, disciplinano una *joint venture* tra Generali e il Gruppo PPF, che Generali consolida nel proprio bilancio, in quanto ne detiene il controllo. PPF BV detiene infatti in *Holding* una partecipazione minoritaria, rappresentativa del 49 per cento del suo capitale »;

la costituzione di tale *joint venture* si è realizzata mediante il conferimento in Holding di una serie di partecipazioni societarie detenute dai *partners* nell'Europa centro-orientale e il pagamento da Generali al Gruppo PPF di un conguaglio in denaro, a valori di mercato e senza contemplare alcun premio di maggioranza a carico di Generali.

Sempre il 28 marzo 2010, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico la Consob ha altresì proceduto all'audizione dei rappresentanti legali di Generali.

Per quanto riguarda, poi, il riferimento contenuto nell'interrogazione della « eccessiva durata nella carica dei revisori dei conti » e del conseguente « rischio di generare fenomeni opachi di familiarità degli stessi » si segnala che il tema è stato

diffusamente trattato dalla Consob nel corso dell'Audizione su «La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi» (nella persona della dottoressa Marina Cicchetti) in data 25 gennaio 2011 presso questa Commissione.

In particolare, la normativa vigente in Italia in materia di indipendenza dei revisori sono contenute nel Decreto Legislativo n. 39/2010 (attuativo in Italia della Direttiva Audit 2006/43), che hanno imposto un regime «più stringente» rispetto a quello minimo indicato dalla citata Direttiva 2006/43 in relazione alla revisione dei cosiddetti enti di interesse pubblico elencati dall'articolo 16 dello stesso Decreto Legislativo (ossia emittenti quotati, banche, assicurazioni, intermediari finanziari ed altri soggetti).

Tra le regole «più stringenti» valevoli per questi enti di interesse pubblico – regola tesa proprio a contrastare il rischio di eccesso di familiarità nei confronti del cliente – figura il principio della *mandatory rotation* consistente nell'obbligo di rotazione della società di revisione dopo un periodo di nove anni (obbligo che va ad aggiungersi a quello di rotazione già previsto dalla Direttiva per il revisore responsabile del lavoro).

La Consob ha precisato che, peraltro, sulla citata problematica sussistono posizioni contrastanti: infatti, alcuni esperti ritengono che gli aspetti positivi di tale regola, rappresentati da una maggiore salvaguardia dell'indipendenza dei revisori, siano inferiori rispetto a quelli considerati negativi e consistenti nella «perdita di conoscenza del cliente».

Sulla questione il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che da tempo è stato predisposto, ma non ancora definito, uno schema del regolamento previsto dagli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Il Codice delle assicurazioni private», avente ad oggetto la definizione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e con-

trollo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e dei titolari di partecipazioni rilevanti.

Per quanto riguarda gli assetti di *governance* evidenziati nell'interrogazione, comprese le politiche di investimento delle imprese di assicurazione, il citato Ministero ha precisato che la normativa di settore, primaria e secondaria, adottata in attuazione del predetto Codice assegna al Consiglio di amministrazione delle imprese di assicurazione la responsabilità ultima di identificazione, valutazione controllo dei rischi maggiormente significativi e, nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'articolo 2381 del codice civile, e definisce i compiti e le funzioni del suddetto consiglio di amministrazione con riguardo, in particolare, all'assetto organizzativo dell'impresa, alla formazione dei processi decisionali, alla revisione delle strategie e delle politiche di assunzione, alla valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi.

Tale quadro normativo anticipa i principi di *governance* che trovano una analitica e compiuta regolamentazione nella direttiva europea 2009/138/UE, recante nuovi criteri di misurazione della solvibilità delle imprese di assicurazione, che sarà recepita negli ordinamenti nazionali alla fine del 2012.

La direttiva impone alle compagnie di assicurazione stringenti requisiti organizzativi, prevedendo l'istituzione delle funzioni di *risk management internal audit*, funzione attuariale, *compliance* indipendenti dalle funzioni operative, una chiara allocazione di ruoli e responsabilità, adeguatezza e appropriatezza del *management*, emanazione di politiche scritte di gestione dei rischi e prevede espressamente il livello dei requisiti patrimoniali alla luce anche dei sistemi di *governance* adottati dalla società.

In via generale, inoltre, la normativa del settore assicurativo prevede specifici presidi a tutela della stabilità delle imprese di assicurazione e a garanzia degli interessi degli assicurati che consentono all'Autorità di vigilanza di presidiare le

operazioni di acquisizione di partecipazioni, anche di controllo, in altre società contemplando, in determinati casi, l'autorizzazione preventiva dell'ISVAP.

Nell'ottica sempre di una tutela della stabilità dell'impresa di assicurazione e

dell'autonomia e indipendenza della gestione la normativa assicurativa consente, inoltre, all'ISVAP interventi di vigilanza nelle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nelle imprese di assicurazione e le operazioni infragruppo.